

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia
CONVENZIONE

Con la presente convenzione

tra

Circolo ARCI Via del Bosco - cod. fisc. 91018690353 con sede in Via
Del Bosco n. 11 S. Antonino di Casalgrande - nella persona del
legale rappresentante LUSETTI FRANCESCO cod. fisc.
LSTFNC42A31A586K

e

Comune di Casalgrande nella persona di Zanellati Desi cod. fisc.
----- Responsabile del Settore Vita della Comunità e in qualità
di rappresentante di codesto Ente P.I. 00284720356;

PREMESSO CHE

- l'area concessa è posta presso la frazione di Sant'Antonino ed appartiene al Comune di Casalgrande;
- l'area è individuata catastalmente al fg. n. 33, mapp. 115 e 259, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).
- esiste già una struttura adibita a Circolo sociale e che una parte di area è già costruita a parco e a gioco bocce con la presenza di recinzioni in legno, percorsi inghiaciati, alberature, chioschi per servizi, dotata di illuminazione, energia elettrica e acqua potabile;
- costituisce un fondamentale punto di aggregazione per la frazione di Sant'Antonino, nel territorio casalgrandese;
- la gestione del suddetto circolo è stata affidata fin dagli anni Novanta all' Associazione di Promozione sociale, "Circolo ARCI Via del Bosco" iscritta all'Albo Regionale con il n. 172, atto 10404/97, in virtù di specifiche convenzioni tra il Circolo e l'Amministrazione

comunale, nelle quali venivano dettagliate le condizioni e le modalità di gestione dei locali comunali,

PRESO ATTO

- che l'ultima convenzione (rep. N. 9717/2013) tra Comune di Casalgrande e "Circolo ARCI Via del Bosco" è scaduta in data 15-05-2019;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24/05/2019 l'Amministrazione comunale ha dato mandato ai servizi comunali competenti di attivare una procedura comparativa, così come prevista dall'art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore), per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale, iscritta da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con cui convenzionarsi per l'affidamento in gestione dell'area e del locale sito in Via Del Bosco n. 11 S. Antonino di Casalgrande da destinare a centro sociale polifunzionale;
- che alla procedura comparativa, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e contratti, nonché all'Albo Pretorio con il n.714/2019, scaduta il 10 giugno 2019 ha risposto unicamente l'associazione Circolo ARCI Via del Bosco con domanda prot. n. 10708 del 04.06.2019;
- che in data 17/06/20219 è stata sottoscritta dalle parti la Convenzione con il Circolo Arci Via del Bosco per la gestione dell'area denominata Parco "Via del Bosco" situata in località S. Antonino di Casalgrande Via del Bosco n. 11, registrata con il n. di repertorio 10009/2019 con scadenza in data 17/06/24;
- che, dato l'approssimarsi della scadenza, con Deliberazione n. 35/2024 la Giunta Comunale accoglieva l'istanza dell'Associazione Circolo Arci Via del Bosco di provvedere al rinnovo della presente

convenzione, così come previsto dal punto 4. della stessa, fino al 31/12/2028;

- che con Determinazione n. _____ la Responsabile del Settore formalizzava il rinnovo della convenzione;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA:

1. La premessa è patto.
2. Il Comune di Casalgrande concede in convenzione al Circolo ARCI Via del Bosco l'area in premessa descritta, comprensiva dell'edificio meglio identificato nella planimetria allegata;
3. L'Associazione si impegna a realizzare nei locali e nell'area verde circostante, un centro sociale polifunzionale finalizzato allo sviluppo della socializzazione e della promozione sociale e culturale delle persone;
4. Il Contratto decorrerà a partire dal 17/06/2024 fino al 31/12/2028. Non è ammesso il rinnovo.
5. Entro e non oltre la scadenza contrattuale l'associazione si obbliga a restituire l'area al Comune di Casalgrande qualora non sia stata stipulata una proroga entro la scadenza del contratto;
6. L'Associazione si obbliga a custodire, conservare e mantenere l'area ricorrendo a opere di manutenzione e a promuovere iniziative o progetti per lo sviluppo del Parco ;
7. Le spese inerenti la manutenzione ordinaria sia dei locali che dell'area circostante sono in capo all'affidatario, che dovrà favorire l'azione del volontariato, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune proprietario, fatta salva la possibilità di stipulare specifici accordi con il soggetto gestore per porre in carico allo stesso

le spese per interventi di manutenzione straordinaria come migliorie e investimenti per aumentare la qualità la fruibilità pubblica del Parco;

8. L'Associazione dichiara di aver preso visione dell'area e di aver trovato le attrezzature esenti da vizi, idonee agli usi ricreativi e rinuncia espressamente al risarcimento dei danni cagionati da eventuali vizi in deroga all'art. 1812 del C.C.;
9. Alla scadenza contrattuale è in diritto del Comune di Casalgrande di ritenere le eventuali migliorie ed addizioni senza pagare le relative indennità. L'Associazione rinuncia sin d'ora al diritto di togliere le addizioni, al pagamento delle indennità ed alla compensazione tra deterioramenti e migliorie, né gli compete diritto di ritenzione;
10. Il Comune di Casalgrande può esigere la restituzione del bene prima della scadenza contrattuale per sopravvenienza di bisogno, anche se non urgente e impreveduto.
11. Il Comune di Casalgrande corrisponderà un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 56 comma 2 del Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" pari e non superiore ad Euro **1.247,00** annui e per tutta la durata contrattuale;
12. Le entrate derivanti dalla gestione del centro sociale, ad oggi connesse alla gestione del bar, cucina, all'organizzazione di feste, all'utilizzo della sala, all'organizzazione di attività ludico/ricreative dovranno essere prioritariamente investite dal soggetto gestore nella manutenzione ordinaria dei locali;
13. Il soggetto gestore dovrà presentare ogni anno all'Ente proprietario, il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente in cui si evidenziano le entrate e le spese sostenute;
14. Il Circolo ARCI Via del Bosco, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per

danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione dell'area e delle attrezzature e a coprire il rischio con polizza assicurativa;

15. Gli oneri assicurativi per assicurare i volontari dell'ente affidatario contro infortuni e le attività connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e di responsabilità civile verso terzi sono a carico del Comune ai sensi dell'art. 18 del Decreto Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 nel limite massimo di **€ 253,00** annui e previa esibizione della quietanza regolarmente pagata, salvo questo importo aumentare nel caso sopraggiungessero aumenti di polizza.
16. L'inadempienza da parte del Circolo ARCI Via del Bosco di quanto previsto comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto.